



COMUNE DI VIAGRANDE

NUOVO REGOLAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI

INDICE

Art. 1 - Principio Generale

Art. 2 - Finalita'

Art. 3 - Competenze della Consulta

Art. 4 - Composizione e Tipologie

Art. 5- Organi della Consulta

Art. 6 -L' Assemblea

Art. 7- Consiglio Direttivo - Costituzione

Art. 8 - Presidente - Vicepresidente

Art. 9 - Segretario

Art. 10 - Competenze del Consiglio Direttivo

Art. 11- Convocazione dell'Assemblea

Art. 12- Sede

Art. 13 - Durata della Consulta

Art. 14 - Norme di rinvio

Art.15 - Pubblicità

Art 16 - Norme transitorie e finali

Art. 1 - Principio generale

1. Il Comune di Viagrande ispira la propria azione amministrativa rendendo effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa dei cittadini, per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni e rendere maggiormente partecipate le proprie decisioni.
2. Le Consulte cittadine costituiscono una forma di democrazia partecipativa attraverso la quale i cittadini diventano cittadini attivi nell'Amministrazione del territorio e della comunità.

Art. 2 - Finalità

1. Le Consulte comunali sono organismi consultivi e propositivi, con le seguenti finalità:
 - 1) promuovere un'azione di stimolo e di proposta nei confronti dell'Amministrazione Comunale in relazione alle problematiche territoriali, recependo e supportando le istanze che provengono dai cittadini, in un'ottica di raccordo con l'Amministrazione Comunale;
 - 2) favorire ed incentivare l'informazione verso i cittadini sulle tematiche amministrative affrontate dalle istituzioni locali;
 - 3) concorrere ad assicurare, mediante lo strumento della consultazione, un costante collegamento tra le specifiche realtà presenti sul territorio e l'Amministrazione comunale;
 - 4) promuove rapporti con la Consulta Regionale e con quelle locali presenti nel territorio provinciale e regionale e/o con le Consulte presenti nelle altre regioni.

Art. 3 - Competenze della Consulta

1. Le Consulte svolgono una funzione consultiva ma non vincolante; sono protagoniste di proposte e iniziative;
2. Le Consulte instaurano con gli amministratori rapporti di collaborazione nell'ottica della città come bene comune, pertanto l'interesse generale risulta privilegiato rispetto a questioni particolaristiche. Possono, altresì, richiedere confronti

con gli amministratori ed in casi particolari anche con i funzionari competenti in merito a specifici argomenti di interesse collettivo.

3. Le Consulte Comunali non hanno fini di lucro.

Art. 4 - Composizione e Tipologie

1. L' Istituzione delle Consulte avviene a seguito di bando pubblico del Sindaco rivolto ai cittadini opportunamente divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni mezzo atto ad assicurarne la conoscenza al fine di garantirne la massima diffusione.

2. Alle Consulte possono iscriversi tutti i cittadini residenti o che, pur se non residenti, interagiscano per motivi lavorativi, familiari, sportivi o di studio con la realtà cittadina. Nel caso di istanza all'iscrizione ad una consulta da parte di un cittadino non residente, spetta all'ufficio di competenza l'istruttoria e la decisione sulla sussistenza dei requisiti di cui al precedente paragrafo.

3. Coloro che intendono far parte delle Consulte presentano apposita richiesta di partecipazione indirizzata al Sindaco utilizzando modelli prestampati predisposti dagli Uffici e reperibili nel sito del Comune o presso gli Uffici competenti.

4. Alle Consulte possono iscriversi tutti i cittadini che hanno compiuto i 18 anni di età, ad eccezione:

- della Consulta dei giovani a cui si può aderire con un età compresa tra i 14 e i 30 anni;

- della Consulta degli anziani a cui si può aderire con età dai 55 anni per le donne e con età dai 60 anni per gli uomini.

5. Non possono iscriversi gli organi istituzionali del Comune , i dipendenti comunali e gli esperti e/o professionisti che ricoprano incarichi diretti con l'Ente.

6. Successive richieste di iscrizione alle Consulte dovranno essere indirizzate, per iscritto, direttamente al Presidente della Consulta, che provvederà, periodicamente alla trasmissione dei nuovi dati agli uffici competenti per l'aggiornamento della composizione della Consulta.

7. Sono istituite le seguenti Consulte per le macro aree tematiche di seguito indicate:

a) Consulta dei giovani

b) Consulta degli anziani

c) Consulta dello sport

d) Consulta della cultura, turismo e promozione del territorio

e) Consulta degli operatori economici

f) Consulta dei liberi professionisti

8. Qualora al secondo bando pubblico per la costituzione della Consulta non si dovesse raggiungere il numero sufficiente di componenti per la nomina del Consiglio Direttivo non si procederà con la pubblicazione di ulteriore bando.

Art. 5 - Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:
 - 1) L'Assemblea
 - 2) Il Consiglio Direttivo

Art. 6 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti alla Consulta in un apposito registro depositato presso l'Amministrazione Comunale.
2. Fanno parte dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Sindaco o un suo delegato.
3. L'Assemblea ha il compito di stabilire ed individuare le linee programmatiche inerenti le attività e/o le consultazioni da sottoporre agli organi istituzionali dell'Ente.
4. Al fine di garantire la più ampia partecipazione alla vita politica amministrativa del Comune, l'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, con scadenza semestrale.
5. Ogni componente dell'Assemblea prende parte alle discussioni ed alle eventuali votazioni inerenti le proposte e/o iniziative da sottoporre all'Amministrazione Comunale nonché a quelle relative all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.
6. I componenti dell'Assemblea durano in carica cinque anni quanto il Consiglio Comunale. Essa deve essere ricostituita entro 4 mesi dalle elezioni Comunali.

Art. 7 - Consiglio Direttivo - Costituzione

1. Sulla base delle domande di adesione, il Sindaco fissa con avviso pubblico la data della prima riunione dell'Assemblea, durante la quale si eleggono i membri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo verrà eletto in occasione della prima seduta, nella quale la Presidenza è affidata al Sindaco e in caso di sua assenza all'Assessore delegato, con il compito di dirigere l'Assemblea stessa fino alla nomina del Consiglio Direttivo.
2. Coloro che intendono candidarsi al Consiglio Direttivo dovranno presentare

apposita richiesta sottoscritta al Protocollo Generale dell' Ente entro il 10 giorno antecedente a quello stabilito per le votazioni.

3. A cura degli uffici dell'Area Politiche Sociali e Culturali verrà stilata una lista unica dei candidati che sarà compilata numerando in modo crescente, secondo l'ordine alfabetico, i candidati ammessi. A partire dal 7 giorno antecedente a quello stabilito per le votazioni verrà affisso sul sito on-line comunale la lista dei candidati che sarà, altresì, pubblicizzata nella sede delle elezioni. Ogni elettore potrà esprimere un solo voto di preferenza.
4. L'elezione avviene in un'unica votazione a scrutinio segreto in 1° convocazione a maggioranza assoluta e al 50 % più uno dei presenti in 2° convocazione.
5. Nelle Consulte con almeno trenta componenti il numero degli eletti nel Consiglio Direttivo sarà pari a dieci, con meno di trenta componenti sarà pari a cinque. Nel caso in cui si candidano meno di cinque componenti, il Consiglio Direttivo non si può costituire e si rinvia a nuove elezioni.
6. Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di preferenze individuali e che godono dei diritti civili e politici.
In caso di parità di voto viene considerata la minore età anagrafica.
7. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e mezzo e alla scadenza dell'incarico può essere rieletto. Non è ammesso l'incarico al Consiglio Direttivo in più di una Consulta.
8. Il mandato di ogni componente del Consiglio Direttivo può terminare anticipatamente a causa di dimissioni volontarie oppure su sfiducia votata dai 2/3 dei componenti dell'Assemblea. Al componente dimesso o decaduto subentra il primo dei non eletti. Nel caso in cui non ci fossero candidati non eletti, il Consiglio Direttivo decade e si procede a nuove elezioni.
9. Il Componente che non intervenga senza giustificato motivo a tre sedute consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta da parte del Presidente su istanza di un componente del Consiglio Direttivo, tenuto conto delle cause giustificative presentate dall'interessato.

Art. 8 - Il Presidente - Vicepresidente

1. Il Presidente della Consulta viene eletto a scrutinio segreto durante la prima seduta di insediamento del Consiglio Direttivo. Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voto sarà eletto il più giovane di età anagrafica (purché maggiorenne nel caso della Consulta dei giovani).

2. Il Presidente ha funzione di rappresentanza della Consulta sia nei confronti dell'Amministrazione Comunale sia nei confronti di tutti i soggetti esterni con cui la Consulta collabora e/o intrattiene rapporti.
3. Il Presidente della Consulta, nella sua funzione di coordinatore e di rappresentante, presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. Ha il compito di nominare una persona di sua fiducia tra i membri del Consiglio Direttivo per svolgere le funzioni di Segretario.
5. Il Presidente può decadere prima della fine del mandato, su sfiducia votata dai 2/3 dei componenti dell'Assemblea per gravi e persistenti motivi.
6. In assenza del Presidente, le sue funzioni vengono esplicate dal Vicepresidente, anch'esso organo eletto, a scrutinio segreto, con la stessa modalità del Presidente, dal Consiglio Direttivo nella prima seduta di insediamento del Consiglio stesso e con la stessa modalità del Presidente.
7. I Presidenti delle Consulte si riuniscono all'occorrenza per informarsi reciprocamente sulle attività e sui documenti prodotti e concordare eventuali lavori comuni.

Art. 9 - Il Segretario

1. Il Segretario affianca il Presidente nell'adempimento delle sue funzioni ed assiste alle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e sottoscrive il verbale insieme al Presidente. Tale verbale deve essere letto e posto in approvazione in ogni riunione successiva a quella a cui si riferisce. Il verbale rimarrà agli atti a piena disposizione dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea o di qualsiasi altra persona interessata a consultarlo. Una copia dovrà essere depositata presso l'Ufficio Comunale competente per materia.
2. Il Segretario ha il compito di tenere e compilare il registro degli aderenti alla Consulta, di annotare le presenze nelle riunioni, oltre che redigere i verbali delle sedute e firmarli.
3. In caso di sua assenza il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia momentaneamente le funzioni tra i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo rappresenta l'organo esecutivo della Consulta ed ha i seguenti compiti:
 - a) eleggere nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente della Consulta;
 - b) deliberare l'approvazione di tutti gli interventi da attuare e di tutte le proposte da

formulare;

c) sviluppare le linee di indirizzo fissate dall'Assemblea;

d) promuovere le attività ricreative culturali, sportive, economiche ecc.

e) avere rapporti con altre Associazioni, Consulte e gruppi ecc;

f) proporre l'eventuale istituzione di commissioni tematiche di lavoro stabilendone le relative materie di competenza ed il numero di componenti che ne fanno parte;

g) attribuire a ciascun componente del Consiglio stesso la responsabilità di un determinato settore di attività.

2. Le sedute del Consiglio Direttivo vengono convocate ogni qualvolta il Presidente o almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta, e si considerano valide quando è presente almeno la metà più uno dei componenti dello stesso.
3. Ogni decisione del Consiglio Direttivo è espressione di tutta la Consulta.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Consulta.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno ogni 6 mesi, in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti oppure quando il Presidente, il Sindaco o l'Assessore delegato lo ritiene necessario.

L'Assemblea è convocata con avviso scritto da far pervenire ai suoi componenti, anche a mezzo di strumenti informatici (e-mail e/o messaggio telefonico) con almeno cinque giorni prima della riunione con l'indicazione della data, del luogo, dell'ora della riunione e dovrà contenere l'ordine del giorno da trattare.

Inoltre, l'avviso di convocazione dovrà essere affisso nella sede della Consulta, quando questa vi sia, e ne verrà data comunicazione per conoscenza al Sindaco e agli Assessori competenti per materia.

L'avviso di convocazione dovrà , altresì, essere pubblicato nella home page del sito istituzionale del Comune, nel tabellone luminoso e in eventuali account social dell'Ente.

2. In caso di motivata urgenza l'Assemblea può essere convocata in qualsiasi momento con avviso dato nelle forme più opportune purchè tutti i componenti ne siano informati.
3. Il Presidente della Consulta può invitare alle riunioni, oltre agli iscritti, gli Amministratori competenti per l'argomento in discussione ed i componenti degli Uffici delle Aree di competenza .
4. Le sedute delle riunioni dell'Assemblea sono pubbliche. Il pubblico, però, non può prendere parte nè alla discussione, nè tanto meno alle eventuali votazioni.

Il Sindaco, gli Amministratori ed i Consiglieri comunali possono prendere parte alla discussione senza comunque diritto di voto.

5. Le sedute dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti; qualora la seduta non raggiunga il quorum di cui sopra, la stessa viene convocata in seconda convocazione un' ora dopo la prima ed è valida con almeno un terzo dei componenti.
6. Ad ogni seduta il Segretario redige un verbale, il quale viene firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.
7. Al termine di ogni riunione l'Assemblea può concordare la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 12 - Sede

1. Il Comune mette a disposizione delle Consulte una sede ove riunire le rispettive Assemblee ed i propri Consigli Direttivi.

Art. 13 - Durata della Consulta

1. Le Consulte durano in carica cinque anni e decadono allo scadere del mandato del Consiglio Comunale. Esse devono essere ricostituite entro 4 mesi dalle elezioni del nuovo Consiglio Comunale.
2. I singoli componenti, che mantengono i requisiti di ammissibilità alla Consulta, possono venire riconfermati.

Art. 14 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 15 - Pubblicità

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Viagrande ed inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti e tenuto a disposizione del pubblico, la cui visione è consentita, senza alcuna formalità, a semplice richiesta.

Art. 16 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell' atto deliberativo di approvazione